Mancata pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali

Con propria Sentenza n. 20/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall' organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall' art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati indicati all'art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n.33/2013 e' affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, e' sospesa la pubblicazione dei dati di natura reddituale e patrimoniale.

Tutti i titolari di incarichi dirigenziali sono soggetti quindi al solo all'obbligo di comunicazione all'amministrazione di appartenenza di tutti i dati ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto anche dai codici di comportamento in forza dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013.

La comunicazione riguarda anche tutti i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente e non solo a quelli a carico della finanza pubblica, con dichiarazione che dovra' essere presentata all'atto della assunzione dell'incarico dirigenziale, da rinnovare di anno in anno, come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 267/2025.